

Pontedera, 19/06/2012

Trasmissione tramite e-mail

Agli operatori del SUAP Associato

Ai Comandanti della Polizia
Municipale dei Comuni associati al
servizio SUAP

Ai Responsabili del Servizio
Tecnico/Urbanistica-Edilizia dei
Comuni dell'Unione Valdera

All'Azienda Usl n. 5 di Pisa Zona
della Valdera

Alle Associazioni di Categoria

Unione Comuni Valdera

0010999

19/06/2012

Tit.:

Uff. SUAP UNIONE

e p.c.



Oggetto: Direttiva Dirigenziale – Disciplina del biobenessere e attività di massaggi .

Facendo seguito alle sollecitazioni da parte dell'utenza, il Back Office SUAP dell'Unione ha avviato un percorso di approfondimento della fattispecie in oggetto, relativamente all'aspetto normativo ed operativo della questione.

Alla luce delle ricerche effettuate, in merito alle questioni che si pongono più frequentemente, si dispone quanto segue:

a) Discipline del benessere e bio-naturali (LRT. 3/01/2005 n. 2)

La normativa regionale in questione, individua le attività denominate "Discipline del benessere e bio-naturali", definite quali "pratiche e tecniche naturali, energetiche, psicosomatiche, artistiche e culturali, esercitate per favorire il raggiungimento, il miglioramento e la conservazione del benessere globale della persona".

La stessa legge ne regola la pratica a tutela della qualità delle prestazioni effettuate e della professionalità degli operatori.

Più precisamente, si riporta quanto prevede l'articolo 2 della Legge regionale stessa:

"Art. 02 - Definizioni

1. Ai fini della presente legge si intende:

a) per discipline del benessere e bio-naturali: le pratiche e le tecniche naturali, energetiche, psicosomatiche, artistiche e culturali esercitate per favorire il raggiungimento, il miglioramento e la conservazione del benessere globale della persona. Tali discipline non si prefiggono la cura di specifiche patologie, non sono riconducibili alle attività di cura e riabilitazione fisica e psichica della popolazione erogate dal servizio sanitario, né alle

Comuni di Bientina, Buti, Calcinaia, Capannoli, Casciana Terme, Chianni, Crespina, Lajatico, Lari, Palaia, Peccioli, Ponsacco, Pontedera, S. Maria a Monte, Terricciola

ZONA VALDERA
Provincia di Pisa

attività connesse a qualunque prescrizione di dieta, né alle attività disciplinate dalla legge regionale 31 maggio 2004, n. 28 (Disciplina delle attività di estetica e di tatuaggio e piercing); le discipline del benessere e bio-naturali, nella loro diversità ed eterogeneità, sono fondate su alcuni principi-guida, in particolare sui seguenti:

- 1) approccio globale alla persona e alla sua condizione;*
 - 2) avere come scopo il miglioramento della qualità della vita, conseguibile anche mediante la stimolazione delle risorse vitali della persona;*
 - 3) importanza dell'educazione a stili di vita salubri e rispettosi dell'ambiente.*
 - 4) non interferenza nel rapporto tra medici e pazienti e astensione dal ricorso all'uso di farmaci di qualsiasi tipo, in quanto estranei alla competenza degli operatori in discipline del benessere e bio-naturali;*
- b) per operatore in discipline del benessere e bio-naturali: la figura che, in possesso di adeguata formazione, opera per favorire la piena e consapevole assunzione di responsabilità di ciascun individuo in relazione al proprio stile di vita, e per stimolare le risorse vitali della persona, intesa come entità globale e indivisibile. L'operatore in discipline del benessere e bio-naturali non prescrive farmaci, educa a stili di vita salubri, ad abitudini alimentari sane ed alla maggiore consapevolezza dei propri comportamenti. ”*

Per effetto della delibera del Consiglio regionale n.1 del 28 gennaio 2009 e della successiva delibera n.9 del 27 gennaio 2010, la Regione Toscana ha individuato le seguenti discipline:

Craniosacrale, Naturopatia, Prano-pratica, Riflessologia, Shiatsu, Esercizi di lunga vita Taiji-Qi Gong, Tuina, Suoni Musica e Benessere, Yoga, Osteopatia e Metodo Feldenkrais.

Considerato che per l'esercizio dell'attività nell'ambito delle suddette discipline del biobenessere e bio-naturali, non è previsto alcun titolo abilitativo ai fini dell'esercizio dell'attività, gli operatori non sono tenuti a presentare al SUAP alcun tipo di documentazione (né SCIA, né Comunicazione ecc...), ma dovranno semplicemente limitarsi a verificare, presso l'ufficio Urbanistica/Edilizia del Comune interessato, la compatibilità urbanistica/edilizia del locale in cui intendono esercitare.

Si richiama al riguardo la **sentenza del TAR Toscana del 4.05.2011** (allegato A) in cui si chiarisce la diversità tra l'attività di estetica e le attività riconducibili alla disciplina del biobenessere, nonché l'attività di controllo dei quest'ultime che viene ricondotta ai competenti uffici regionali.

-Se l'attività di biobenessere, al di là del nome, ha finalità estetica, si applicherà la relativa disciplina nazionale, regionale ed eventualmente comunale.

In particolare l'art.1 della L. 1/1990 "Disciplina dell'attività di estetista" stabilisce:

L'attività di estetica comprende tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi presenti.



Comuni di Bientina, Buti, Calcinaia, Capannoli, Casciana Terme, Chianni, Crespina, Lajatico, Lari, Palaia, Peccioli, Ponsacco, Pontedera, S. Maria a Monte, Terricciola

ZONA VALDERA

Provincia di Pisa

Tale attività può essere svolta con l'attuazione di tecniche manuali, con l'utilizzazione degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico, di cui all'elenco allegato alla presente legge, e con l'applicazione dei prodotti cosmetici definiti tali dalla legge 11 ottobre 1986, 713.

Per contro l'art. 2, comma 1, lettera a), della L.R.T. n. 2/2005, nel definire le discipline del benessere e bio naturali stabilisce:

“le pratiche e le tecniche naturali, energetiche, psicosomatiche, artistiche e culturali esercitate per favorire il raggiungimento, il miglioramento e la conservazione del benessere globale della persona”, escludendo finalità di cura o di riabilitazione di specifiche patologie, nonché la riconducibilità o assimilabilità delle stesse alle “attività disciplinate dalla legge regionale 31 maggio 2004, n. 28 (Disciplina delle attività di estetica e di tatuaggio e piercing)”;

b) Attività di massaggi

Per l'esercizio professionale dell'attività di massaggi e quindi anche di studio fisioterapico “massaggi a fini medici”, non occorre alcun titolo abilitativo, per cui gli operatori non sono tenuti a presentare al SUAP alcun tipo di documentazione (né SCIA, né Comunicazione ecc...), ma dovranno semplicemente limitarsi a verificare, presso l'ufficio Urbanistica/Edilizia del Comune interessato, la compatibilità urbanistica/edilizia del locale in cui intendono esercitare.

Se l'attività di massaggi, al di là del nome, ha finalità estetica, si applicherà la relativa disciplina nazionale, regionale ed eventualmente comunale.

Distinti saluti

Il Dirigente Suap e Servizi alle Imprese
Dott. Stefano Gennai

Per ulteriori e/o eventuali delucidazioni è possibile rivolgersi al Back Office SUAP

Dott.ssa Samuela Cintoli, tel. 0587/299552 e-mail: s.cintoli@unione.valdera.pi.it

Dott.ssa Paola Mezzabotta tel. 0587/299551 e-mail: p.mezzabotta@unione.valdera.pi.it

Dott.ssa Ilaria Giannessi tel. 0587/299555 e-mail: i.giannessi@unione.valdera.pi.it

Giuliano Nardini tel. 0587/299553 e-mail: g.nardini@unione.valdera.pi.it

